



Nota ANCI

DDL “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*”

In merito al Disegno di Legge recante “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*”, pervenuto dal Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, l’ANCI, nel condividere l’impianto complessivo e l’attenzione riservata dal DDL alle zone montane, nonché alcuni contenuti oggetto di osservazioni già espresse a suo tempo dall’Associazione, ritiene opportuno evidenziare quanto segue sia in vista dell’espressione del previsto parere sia per il successivo iter parlamentare.

1. Classificazione dei Comuni montani (articolo 2)

Il comma 1 prevede, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’emanazione di un DPCM di definizione dell’elenco dei Comuni montani. Si ritiene che l’attuale classificazione dei Comuni totalmente o parzialmente montani, anche in considerazione della sua storicità di riconoscimento essendo risalente ad oltre 70 anni fa, richieda una particolare attenzione nell’ottica di una sua possibile ma comunque mirata ridefinizione. In tal senso, è **opportuno prevedere la formalizzazione di un tavolo di lavoro/commissione di esperti che rappresentino le diverse realtà delle zone montane in sede di Conferenza Unificata e non prevedere unicamente i parametri altimetrico e di pendenza per determinare tale nuova classificazione ma considerare anche parametri geomorfologici e socioeconomici.**

Per individuare, inoltre, i Comuni destinatari delle misure di sostegno di cui al comma 2, è opportuno inserire criteri che tengano presenti le specificità delle montagne italiane. Ciò è possibile considerando ad esempio il calo demografico, la distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza ed i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, il reddito medio pro capite – aspetti capaci di rispondere adeguatamente alle condizioni di maggiore svantaggio dei Comuni montani o parzialmente montani presenti sul territorio nazionale considerando adeguatamente alpi e appennini. Prevedere, infine, anche possibili premialità per i Comuni che hanno maggiormente investito in servizi.

2. Strategia per la montagna italiana-SMI (articolo 3, comma 2)

Si prevede per la sua definizione unicamente il passaggio in Conferenza Stato-Regioni. **Si ritiene opportuno che la definizione della SMI sia oggetto di confronto in Conferenza Unificata**, al fine di coinvolgere adeguatamente anche la rappresentanza dei Comuni che restano destinatari finali degli interventi.

3. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (articolo 4)

In riferimento **al comma 3**, relativo al decreto di ripartizione degli stanziamenti del FOSMIT, si richiama la necessaria concertazione su base regionale in fase di programmazione territoriale assicurando il coinvolgimento delle ANCI Regionali anche per i decreti di futura emanazione come già previsto nel decreto emanato per annualità 2023. **Questo richiamo può essere inserito nella Relazione Tecnica del ddl.**

Al comma 5, è opportuno che venga specificata la “quota parte” di risorse FOSMIT che può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale finalizzata ad azioni e interventi, qualora presso il DARA non siano disponibili adeguate professionalità. Questo per consentire di conoscere l’effettiva consistenza del Fondo, oltre che per una più razionale gestione e organizzazione del medesimo. Tale quota potrebbe essere definita annualmente in sede di Conferenza Unificata. In tal senso, aggiungere al primo periodo del comma 5, dopo le parole “Una quota parte” le seguenti: “definita annualmente in sede di Conferenza Unificata”.

“

4. Sanità di montagna (articolo 6)

Tale previsione, nel corso dell’iter parlamentare, necessita di specifiche integrazioni per garantire la presenza essenziale della sanità in montagna, che ne salvaguardi la presenza antropica concependo in modo innovativo questo servizio territoriale. Infatti, le modalità attuali di definizione dei servizi e dei finanziamenti (ad es. il numero minimo degli assistiti dei pediatri e dei medici di medicina generale, i fondi distribuiti sulla base della popolazione) che adottano indicatori numerici sulla numerosità delle persone, degli utenti e degli assistiti, non può essere più il criterio applicato nei territori montani perché oltremodo discriminante rispetto all’esercizio dei diritti. La presente legge deve individuare i percorsi e gli strumenti necessari all’introduzione di criteri inversamente proporzionali alla popolazione nella progettazione e finanziamento della sanità di montagna.

5. Scuole di montagna (articolo 7)

Per risolvere le necessità dei Comuni montani che richiedono da tempo misure concrete per mantenere attivi i plessi scolastici e, possibilmente, anche gli istituti è necessario che vengano previste e finanziate ulteriori specifiche deroghe. I servizi territoriali devono essere progettati tenendo conto del particolare contesto di riferimento. Le modalità attuali di definizione dei servizi e dei finanziamenti (ad esempio numero minimo per la costituzione delle classi) che premiano in particolar modo indicatori numerici che riguardano la numerosità della cittadinanza in generale, degli scolari, non può essere più il criterio applicato nei territori montani in quanto discriminante rispetto all’esercizio dei diritti. Una legge per la montagna deve individuare i percorsi e gli strumenti necessari all’introduzione di criteri inversamente proporzionali alla popolazione nella progettazione e finanziamento delle scuole di montagna. A tal fine per quanto riguarda la **formazione delle classi** nelle scuole e nelle sezioni staccate dei Comuni montani, è necessario prevedere un numero di alunni inferiore a quanto attualmente previsto. Per quanto

attiene, invece, la **formazione delle istituzioni scolastiche**, la Legge di Bilancio n. 197/2022, al comma 557, prevede nell'ambito della riorganizzazione del sistema scolastico, la necessità di "*salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani e nelle piccole isole*". A tal proposito, sarebbe necessario individuare ulteriori risorse, da vincolare alla salvaguardia delle istituzioni montane nell'ambito del dimensionamento regionale.

6. Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani (articolo 17)

Si ritiene che oltre alla positiva previsione di misure fiscali di favore per le imprese realizzate dai giovani nei territori montani, sia necessario prevedere misure fiscali a vantaggio anche di chi ha più dei 41 anni previsti al comma 1. Va bene incentivare l'insediamento di giovani ma occorre anche sostenere le imprese già esistenti di chi vive e abita questi luoghi da tempo, prevedendo altrettante misure di favore per rafforzare quelle piccole e microimprese di montagna spesso in forti difficoltà. Tali imprese rappresentano una eccellenza produttiva, artigianale ed enogastronomica, di tipicità del territorio, a rischio di estinzione.

7. Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani - (articolo 18)

Non si ritiene appropriato inserire il limite di abitanti inferiore a 5.000 abitanti per questa misura che è a favore dei Comuni montani, a prescindere dalla popolazione.

8. Registro Terreni silenti (articolo 20)

Il tema della frammentazione fondiaria trova coerenza con l'articolo 20. Nell'articolo si stabilisce che "*lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti*", non stabilendo con quale strumento. A tal proposito occorrerà prevedere una norma di richiamo sulla necessità di superare la parcellizzazione fondiaria attraverso la revisione della normativa sul sistema fondiario. Lo stato di frammentazione delle particelle di proprietà presenti nei territori montani è tale da non consentire di fatto l'utilizzo e nuovi investimenti in gran parte delle aree montane, che potrebbero essere utilizzate come superficie agricola.

9. Cooperative di Comunità (articolo aggiuntivo)

Il tema delle Cooperative di Comunità è coerente con il *Capo V "Sviluppo economico"* del presente DDL. A tal fine occorre prevedere uno specifico articolo riconoscendo le Cooperative di Comunità quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico. Il tema delle Cooperative di Comunità si colloca a pieno titolo nel contesto delle aree montane e delle aree interne più in generale. Per questa forma di cooperazione non esiste ancora un quadro normativo nazionale pur riscontrandosi numerose attività associative, prevalentemente di giovani, che operano nei territori disagiati e caratterizzati dal venir meno di servizi, dallo spopolamento e dal declino socioeconomico. Pertanto, nel testo del DDL sulla Montagna, occorre inserire un riferimento sulla necessità di definire queste forme di cooperazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di coordinare le iniziative in atto a livello regionale e promuoverne gli ulteriori sviluppi. Si tratta di esperienze nate e che potrebbero diffondersi al meglio nei territori per rispondere

ad esigenze della cittadinanza, anche per fare fronte a necessità di carattere occupazionale, per tutelare l'ambiente e il territorio con tutto ciò che identifica un bene della comunità, nello specifico dei territori montani, ad esempio le attività silvo-pastorali. Tuttavia, è necessario definire con certezza il perimetro del possibile operato di tali Cooperative e possibili misure di sostegno economico, una volta inquadrata giuridicamente la loro "mission" di impresa sociale.

10. Disposizioni finanziarie (articolo 23)

Gli importanti obiettivi del ddl richiedono una dotazione finanziaria certamente maggiore rispetto a quella attualmente prevista dal FOSMIT. Si richiede e si auspica, quindi, che nel corso dell'iter parlamentare si raggiunga una adeguata dotazione finanziaria per la concreta realizzazione dei contenuti della legge per la montagna.